

STRUMENTI NON COMPLESSI

In conformità alle previsioni del Regolamento Intermediari (delibera Consob 16190/2007) gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in modalità di ““mera esecuzione o ricezione di ordini” (c.d. execution only) quando gli stessi abbiano ad oggetto

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario;
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi.

ALTRI STRUMENTI NON COMPLESSI AI SENSI DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Uno **strumento finanziario** è considerato **non complesso** se soddisfa i seguenti **criteri**:

1. non rientra tra i titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o di vendere i valori mobiliari quali azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli
2. non rientra tra i titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento
 - a. ai valori mobiliari quali azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
 - b. a valute,
 - c. a tassi di interesse,
 - d. a rendimenti,
 - e. a merci,
 - f. a indici
 - g. a misure
3. non rientra tra i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
4. non rientra tra i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto
5. non rientra tra i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
6. non rientra tra i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al punto precedente, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
7. non rientra tra i strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
8. non rientra tra i contratti finanziari differenziali;

9. non rientra tra i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini